

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4054 Anno 2019

Presidente: MICCOLI GRAZIA

Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udiienza: 11/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TARASCIO NICOLA nato a NAPOLI il 21/01/1986

avverso la sentenza del 05/06/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/06/2018, il Tribunale di Napoli ha applicato a Nicola Tarascio la pena concordata con il pubblico ministero in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 483, primo e secondo comma, cod. pen., perché, in concorso e previo accordo con Houssain Adel Abdelbaki Elsonbati e con Arino Patrizia (nei confronti dei quali si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava falsamente ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la



verità, affermando, contrariamente al vero, nell'atto di matrimonio che lo stesso veniva celebrato tra Houssain Adel Abdelbaki Elsonbati e Arino Patrizia nata a Napoli il 22/09/1987, mentre in realtà quest'ultima era Catalano Nunzia nata a Napoli il 14/04/1981.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nicola Tarascio, attraverso il difensore avv. Leopoldo Perone, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea qualificazione del fatto a norma dell'art. 483 cod. pen. invece che a norma dell'art. 494 cod. pen.

3. Con requisitoria scritta del 15/11/2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso coglie nel segno lì dove denuncia l'erronea qualificazione del fatto a norma dell'art. 483 cod. pen., ma è infondato quando prospetta la sussumibilità del medesimo fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 494 cod. pen.

1.1. In premessa, si impone una duplice puntualizzazione. Da una parte, invero, il riferimento alla continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. contenuto nell'imputazione non trova riscontro nella disamina del fatto contestato, che presenta una connotazione univocamente unitaria: del resto, la stessa sentenza impugnata ha determinato la pena applicata in assenza di qualsiasi aumento per la continuazione (pena base: mesi 9 di reclusione; ridotta a mesi 6 per il rito). Dall'altra, pur facendo riferimento l'imputazione alla falsa attestazione di «fatti», il falso contestato riguarda l'identità della sposa, sicché nell'atto di matrimonio sono state attestate false generalità di uno dei nubendi.

2. Ciò premesso, questa Corte ha avuto modo di delineare i profili distintivi del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) rispetto al reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali (art. 495 cod. pen.): se «la condotta consistente nella attestazione ideologicamente falsa resa al pubblico ufficiale dal privato in un atto pubblico è comune ad entrambe» le fattispecie incriminatrici, tuttavia «quando ha ad oggetto le "qualità personali" del dichiarante, ricade certamente nella seconda ipotesi che è incentrata su tale specifico oggetto della falsa attestazione», ossia nel reato di cui all'art. 495 cod.

pen. (Sez. 5, n. 16772 del 27/03/2008, Ricagno): fattispecie incriminatrice, quest'ultima, nella quale deve essere sussunta la falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante (ossia, come nel caso di specie, l'identità della sposa), con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato (Sez. 5, n. 4420 del 04/12/2007 - dep. 2008, Durastanti, Rv. 238343). Conclusione che deve essere ribadita anche con riguardo alla formulazione dell'art. 495 cod. pen. derivante dalla modifiche introdotte dal d.l. 23/05/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/07/2008, n. 125, risultando integrato detto reato in relazione ad attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo appunto novellato, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 - dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; conf. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 - dep. 2015, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324).

La riconducibilità del fatto contestato al ricorrente nel paradigma punitivo delineato dall'art. 495 cod. pen. esclude la configurabilità dell'art. 494 cod. pen., atteso il carattere sussidiario di quest'ultima fattispecie (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468; Sez. 5, n. 4981 del 27/01/1998, Lancia, Rv. 210600).

3. Dunque, il fatto ascritto al ricorrente deve essere qualificato a norma dell'art. 495 cod. pen. e, più precisamente, nel n. 1) del secondo comma della disposizione citata trattandosi di dichiarazione in atti dello stato civile, sicché la comminatoria edittale è la reclusione da 2 a 6 anni. Poiché, come si è visto, la pena base individuata dalla sentenza impugnata è la reclusione pari a 9 mesi, la riqualificazione a norma dell'art. 495 cod. pen. si risolverebbe inevitabilmente *in peius*: invero, «la diversa qualificazione giuridica non comporta però l'annullamento della sentenza impugnata, che va solamente corretta *in parte qua*, giacché la pena prevista per la fattispecie dell'art. 495, ultimo comma, c.p. è comunque maggiore rispetto a quella dell'art. 483 c.p. e la sanzione in concreto irrogata non potrebbe perciò in nessun caso essere rivista *in favor*» (Sez. 5, n. 4420/08, Durastanti, cit.). Pertanto, qualificato il fatto a norma dell'art. 495, secondo comma, n. 1), cod. pen. (con conseguente parziale accoglimento del ricorso nella parte in cui censurava la qualificazione a norma dell'art. 483 cod. pen.), il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 495, secondo comma, n. 1), cod. pen.,
rigetta il ricorso.

Così deciso il 11/01/2019.

Il Consigliere estensore

Amelio Caputo

Il Presidente


